ancitel
La rete dei Comuni Italiani

Il DL 90/2014 obbliga le PA a predisporre il Piano di Informatizzazione entro il 16 febbraio 2015.
Il tuo comune ha già provveduto?

ANCI RISPONDE

Anci Risponde

Istruzioni per l'utilizzo

Home | Ricerca in banca dati | Invia un quesito | Archivio dei propri quesiti | Ultime risposte in archivio | Quesiti Preferiti

CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI

Data	Area tematica	Argomenti	Riferimento legislativo
12-01-2015	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	ASSUNZIONI CESSAZIONI ESERCIZI NORMATIVE	L n. 190 del 2014

Quesito

Sono pervenute all'Associazione numerose richieste di chiarimento in merito alle facoltà assunzionali, per l'anno 2014, per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità, a seguito della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n.27, depositata il 21 novembre 2014.
In particolare con l'introduzione dell'art.3 del D.L. n.90/2014, convertito in legge n.114/2014, vengono dettato nuovi criteri per le assunzioni personale a tempo indeterminato da parte degli enti locali negli anno 2014 e2015 e seguenti.
Nella prima parte della norma si prevede la possibilità di assumere, per l'anno 2014, nel limite del contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Nella parte finale della norma si dispone "a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate ad assunzioni per un arco temporale non superiore al tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile".
La disposizione non è chiara e la pronuncia della Corte dei Conti sembra far intendere che il triennio da considerare, ai fini del cumulo delle risorse, sia quello successivo al 2014, ma allora, per le assunzioni già programmate per l'anno 2014 (e per le quali eventualmente siano stata attivate le procedure concorsuali) a quali disposizioni deve essere fatto riferimento? Si possono ancora cumulare i risparmi del triennio precedente?
Si chiede un chiarimento in merito.

Risposta

In riferimento a quanto richiesto, si deve ritenere principio cardine quello che la spesa per il personale debba avere un andamento parametrato alla spesa

...ma complessiva del triennio precedente all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014(cfr. delibera n. 25/AUT/2014).
Secondo gli orientamento conteuti nella deliberazione della Corte dei Conti citata nel quesito, La disposizione "a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" rende possibile tenere conto delle cessazioni future ma già definite. Infatti, il riferimento alla programmazione sembra lasciare intendere che il triennio possa essere quello successivo al 2014. Ciò risulta funzionale al fatto che gli enti impiegano un periodo di tempo piuttosto lungo per svolgere un concorso pubblico: questa norma consente perciò di rendere la programmazione più coerente anche con i fabbisogni futuri.
Pertanto, dal 2014 in poi, in sede di programmazione di fabbisogno e finanziaria, si potrà tenere conto delle cessazioni prevedibili nell'arco di un triennio, che, inevitabilmente, diventeranno cessazioni in parte già verificatesi nel momento in cui il concorso si conclude, e dunque rilevanti al momento dell'assunzione per il calcolo del 60% della spesa di cui alla prima parte del comma 5.
In tal modo, acquisisce anche maggior significato il richiamo al comma 557 che, come ricordato, richiede il contenimento della spesa complessiva del personale, poiché la somma delle valutazioni passate e future potrebbe condurre ad aumentare la spesa nel suo complesso. Ne deriva l'obbligo di riferire la spesa complessiva alla spesa media sostenuta nel triennio precedente (Corte dei Conti Sezione Autonomie, deliberazione n. 27/2014).

Tale interpretazione, nella parte in cui non consente più l'utilizzo dei resti assunzionali riferito a quote di turn-over non utilizzate negli anni precedenti, risulta particolarmente critica, soprattutto con riferimento agli enti di minore dimensione demografica.

Ciò posto, si segnala che la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, comma 424), ha introdotto novità in termini di spendibilità del turn-over 2014 e 2015.
Al momento pertanto si raccomanda prudenza nella predisposizione delle procedure assunzionali, in attesa che vengano definite chiare condivise indicazioni applicative già chieste dall'ANCI ai competenti organismi istituzionali.

Esprimi il tuo voto:

Tutti i contenuti di Anci Risponde sono protetti dalle norme in materia di copyright relative alla tutela delle banche dati (Art. 64 quinquies e sexies LdA). I contenuti dei singoli quesiti possono essere riprodotti unicamente citando la fonte.